



Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.:

dott.	Giovanni Tedesco	Presidente
dott.	Ettore Pastore Alinante	Giudice
dott.	Diego Ragozini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. promosso da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pedonese;

RECLAMANTE *f*

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] con sede in
[REDACTED] alla [REDACTED], C.F. [REDACTED], n. [REDACTED] - [REDACTED], e per
essa la Mandataria [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED],
[REDACTED], giusta procura speciale a firma autenticata per
atto del Notaio Dott. [REDACTED], in data [REDACTED]
[REDACTED], in persona del Procuratore Speciale [REDACTED]
[REDACTED], giusta procura speciale rilasciata
con atto al rogito del Notaio [REDACTED], nn.

g

██████████, registrata in ██████████, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale come da separato atto, dall'avv. ██████████ con studio in ██████████ alla ██████████, ove elettivamente domicilia; con richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, ai seguenti recapiti: PEC ██████████,

RECLAMATO

In scioglimento della riserva assunta in data 21.9.21, si osserva quanto segue.

Il reclamante chiede di censurare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli RG n. ██████████/2021 del 19/08/2021, con la quale veniva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. domandato da ██████████ nei confronti del reclamato in epigrafe (da ora ██████████).

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ██████████ adiva codesto Tribunale affinché, in accoglimento delle istanze ivi contenute, venisse ordinato alla resistente di procedere alla cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi presso Banca d'Italia del nominativo "a sofferenza", in quanto persistente in spregio all'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma del 13.01.2021, resa a definizione del reclamo al provvedimento cautelare proposto dalla stessa parte ex art 700 cpc e volto ad ottenere la cancellazione del nominativo in CE.RI nei confronti del altro soggetto "██████████" quale segnalante in continuità (secondo segnalante), nonché effettuata in assenza del preavviso previsto dall'art. 4 comma 7 del Codice Di Deontologia e buona condotta per i sistemi informativi (di seguito, Codice deontologico) e dell'art. 125 TUB e per via della errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale della ricorrente ad opera del primo segnalante ovvero ██████████ il tutto con richiesta di condanna alle spese di lite e di introdurre eventuale giudizio di merito per la richiesta di risarcimento danni.

La ricorrente si doleva della segnalazione a sofferenza sia nel mese di aprile che maggio 2021, per un debito di euro 9.570,00 presso la centrale rischi della Banca d'Italia.

Nel procedimento di prime cure, la ricorrente contestava il mancato preavviso rispetto l'intervenuta segnalazione, ai sensi dell'art. 125.3 TUB e 4.7 codice di deontologia oltre

all'errata valutazione dell'intermediario nella prima segnalazione, circa lo stato finanziario della segnalata, che, non avrebbe dovuto considerarsi pregiudizievole.

Deduceva inoltre che il credito de quo, è frutto di due precedenti esposizioni, che unitamente alla posizione di garanzia, erano già state segnalate a sofferenza nel dicembre 2020 dalla [REDACTED] e dichiarate illegittime dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 11.1.21 a cui seguiva ordine di cancellazione eseguito dalla [REDACTED], con rettifica dei dati avvenuta nel maggio 2021.

Atteso che la segnalazione rimaneva in vita con riferimento alla [REDACTED] a cui risulta essere stato ceduto da [REDACTED] il medesimo credito, e considerato che era intervenuta una previa segnalazione ad opera di [REDACTED], già dichiarata illegittima, la istante, chiedeva dichiararsi altresì illegittima anche la segnalazione effettuata dalla [REDACTED]

Il Giudice designato in prime cure, con provvedimento del 19.08.2021 depositato in pari data, ritenendo non provato il periculum in mora anche alla luce dell'esistenza di altra segnalazione ad opera di terza società, tale [REDACTED] rigettava il ricorso.

Con il reclamo in esame, l'istante ha censurato l'ordinanza del 19.8.21, contestando la valutazione circa l'assenza di periculum, allegando il difetto di prova circa la legittimazione della [REDACTED] in ordine alla facoltà di segnalazione, in mancanza di prova di contratto di cessione con l'indicazione specifica dei crediti ceduti dalla [REDACTED] s.r.l. alla [REDACTED]. Ha specificato infatti parte reclamante, che il credito per il quale è intervenuta la cessione, apparterebbe alla categoria di crediti esclusi dalla cessione proprio come indicato nel contratto di cessione in blocco di posizioni creditorie.

Ribadiva inoltre l'assenza del preavviso antecedente l'intervenuta segnalazione, come già dedotto in prime cure.

Costituitasi parte reclamata, ha dedotto l'infondatezza delle censure dedotte e chiesto il rigetto del reclamo.

All'udienza del 21.9.21, le parti, concordavano nel ritenere eliminata la cancellazione contestata ad opera della [REDACTED], come emergeva da interrogazione alla centrale rischi del [REDACTED]

17.9.21, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza.

Preso atto della cancellazione della segnalazione oggetto di ricorso di urgenza, intervenuta successivamente al deposito del reclamo, occorrerà, ai fini della liquidazione delle spese di lite, fare ricorso al principio della soccombenza virtuale che potrà individuarsi, tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Sulla legittimazione alla segnalazione della [REDACTED].

Parte reclamante, per la prima volta in sede di reclamo, allega la circostanza che il credito oggetto di cessione, sarebbe escluso tra i crediti oggetto della prima cessione tra la originaria titolare, [REDACTED] ed [REDACTED] a sua volta dante causa della [REDACTED], ciò nonostante che, in sede di prime cure abbia sostenuto che, le ragioni di illegittimità della segnalazione operata dalla cedente [REDACTED], dovevano estendersi alla segnalazione del cessionario, atteso il medesimo credito ceduto a fondamento della segnalazione.

Tale condotta, sebbene contraddittoria, appare ammissibile nella fase del reclamo, scvra da preclusioni in ordine ad eventuali nuove domande od eccezioni.

Nel merito, parte reclamante, richiama il punto b pagina 2 dell'avviso di pubblicazione in gazzetta ufficiale laddove, indicando i crediti esclusi dalla cessione, recita: "i crediti vantati verso debitori che abbiano effettuato operazioni di capitale finanziato, cioè finanziamenti concessi allo scopo di sottoscrivere o acquistare azioni di [REDACTED] o altri strumenti finanziari emessi da [REDACTED]"

Ne deduce che, il credito, derivando dal finanziamento al correntista destinato all'acquisto di azioni della banca per l'aumento del capitale sociale deve ritenersi escluso dal blocco dei crediti ceduti alla [REDACTED], e quindi anche alla [REDACTED]

Tale circostanza appare contraddetta tuttavia dalla comunicazione della [REDACTED] [REDACTED] (all. 7 produzione della reclamata relativa al precedente

fase) che indica che il contratto de quo, rientra tra quelli ceduti dalla banca ad [REDACTED]

A ciò si aggiunga che lo stesso contratto ceduto, consente espressamente alla lettera Q), la facoltà della banca creditrice di cedere il contratto a terzi.

Di più, va comunque rilevato che la pubblicazione in gazzetta ufficiale ha natura dichiarativa di una cessione già avvenuta, ha solo lo scopo di pubblicità generalizzata, prescindendo dalla efficacia costitutiva del contratto intercorrente tra le parti.

Sul periculum in mora

Il giudice di prime cure ha fatto applicazione del principio in virtù del quale il giudice ha la possibilità di negare la tutela giurisdizionale richiesta prescindendo dalla ricostruzione e dall'analisi della vicenda in ogni suo elemento, omettendo di giudicare su ogni questione sollevata, atteso che, almeno uno degli elementi costitutivi della pretesa è ritenuto infondato.

Tale principio risulta espresso nella parte in cui si è valutata l'insussistenza del periculum in mora, attesa altra segnalazione ben più consistente ai danni della reclamante proveniente da altra società terza rispetto il giudizio.

Il collegio ritiene di non condividere tale valutazione, sul presupposto che, la presenza di altra segnalazione di [REDACTED] sia pure oggetto di contestazione giudiziale, non impedisce di poter valutare l'aggravio del pericolo di pregiudizio derivante dalla ulteriore segnalazione all'attività imprenditoriale della istante (circostanza non contestata è che la [REDACTED] titolare di ditta individuale), pregiudizio riscontrato in concreto dall'esame della missiva di altro istituto di credito che ha rigettato una richiesta di finanziamento, attesa la presenza di più segnalazioni a sofferenza (cfr. documento depositato unitamente al reclamo).

Sul fumes boni iuris

Appaiono fondate le ragioni della reclamante, atteso che la reclamata non ha provato la preventiva comunicazione di avviso antecedente la segnalazione, che il collegio ritiene un obbligo in quanto prevista ex art. 125 TUB, e comunque espressione di un obbligo di prudenza cui la banca è tenuta a tutela del cliente che sta per essere segnalato, anche nel

rispetto della buona fede contrattuale nella fase esecutiva del contratto, ex art. 1375 c.c. ritenendolo principio generale dell'ordinamento.

Invero, in atti parte reclamata ha depositato unicamente la missiva con cui la banca, nel risolvere il rapporto di credito, preannunciava che avrebbe comunicato la sofferenza al proprio ufficio interno per le sofferenze, e non alla centrale rischi.

Ciò premesso, deve rilevarsi che per il principio della soccombenza virtuale occorre regolare le spese delle due fasi del giudizio in favore della istante.

P.Q.M.

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] per la prima fase, che quantifica in euro 1500,00 oltre iva e cassa e spese generali ed euro 27,00 per spese, e, per la seconda fase, in euro 1800,00 oltre iva e cassa e spese generali.

Si comunichi.

Napoli, 28.09.21


Il giudice relatore

Diego Ragozini



Il Presidente

Giovanni Tedesco



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CONDIZIONE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI 27 SET 2021

